



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA IN COMMISSIONE N. 1

LA COMMISSIONE REGIONALE VIA USA DUE PESI E DUE MISURE PER ESPRIMERSI SUI PROGETTI DI APPROFONDIMENTO DELLE CAVE? I CASI DI CAVA *PADERNELLO* E DI CAVA *MORGANELLA*.

presentata il 25 maggio 2021 dai Consiglieri Zanoni, Giacomo Possamai, Bigon, Camani, Montanariello, Zottis, Lorenzoni, Guarda, Ostanel e Baldin

Premesso che:

- con DGRV n. 1463 del 29 ottobre 2015 “*Biasuzzi Cave S.p.A.. Progetto di riqualificazione ambientale e ampliamento in profondità della cava di ghiaia denominata “Padernello”. Comune di localizzazione: Paese (TV) - Comune interessato: Morgano (TV). Procedura di V.I.A. e autorizzazione.*”, la Giunta regionale prese atto dei pareri espressi dalla Commissione regionale V.I.A. n. 477 del 10/09/2014 e n. 515 del 25/03/2015, facendoli propri, e diede quindi giudizio non favorevole di compatibilità ambientale sull’istanza presentata dalla ditta *Biasuzzi Cave*;
- venne di conseguenza negato l’approfondimento fino a 55 metri della cava “*Padernello*”, considerando che (all. A DGRV n. 1463/2015) “*a seguito dell’analisi dettagliata della documentazione progettuale agli atti, è emerso quanto segue: il calcolo preliminare effettuato dalla Sezione Geologia e Georisorse ha indicato una profondità massima raggiungibile con l’approfondimento della cava pari a 29,30 metri; la profondità proposta dalla Ditta è di 55,00 metri e che pertanto il progetto, per rispettare l’art. 44 della L.R. n. 44/1982 come chiarito dal Parere n. 1/2015 della CTRAE, ha bisogno di una sostanziale rivisitazione.*”.

Evidenziato che:

- riguardo al progetto sopracitato la Commissione regionale V.I.A. esprime parere negativo per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 44, comma 1), lettera g) della legge regionale n. 44/1982, mentre nel caso del tutto simile del progetto di ampliamento in profondità di cava “*Morganella*”, sita nei comuni di Ponzano Veneto e Paese (TV), in data 24/04/2013 e 25/03/2015 la Commissione Regionale VIA si esprime invece favorevolmente, anche se non all’unanimità (avevano espresso voto contrario i commissari della Regione Veneto);

- ciò avvenne nonostante il progetto non rispettasse le prescrizioni di cui di cui all'art. 44, comma 1), lettera g) della legge regionale n. 44/1982, laddove si prevede che *“nelle zone pianeggianti la profondità massima di cava non può essere superiore a un quarto della dimensione caratteristica dello scavo, definita come il rapporto tra la superficie dello scavo e il suo perimetro”*; tale disposizione vieta infatti l'approfondimento dello scavo fino alla profondità di 60 metri sotto il piano campagna: di conseguenza il progetto di cava “Morganella” viola la legge.

Atteso che l'art. 44, comma 1, lettera g) della L.R. 44/1982, oggi in vigore grazie all'art. 30, comma 1 della L.R. 13/2018, prevede: *“g) nelle zone pianeggianti la profondità massima di cava non può essere superiore a un quarto della dimensione caratteristica dello scavo, definita come il rapporto tra la superficie dello scavo e il suo perimetro.”*.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti Consiglieri

**chiedono al Presidente della Giunta regionale, all'Assessore
all'Ambiente e all'Assessore al Territorio**

- di conoscere, quali siano, se definiti, i criteri interpretativi cui la Giunta regionale, gli organismi tecnici e le strutture si sono conformati nella applicazione della norma succitata e quanti e quali siano, sulla base degli stessi, i progetti di escavazione di cave di sabbia e ghiaia autorizzate sottofalda in loro applicazione;
- quanti sono i progetti di escavazione di cave di ghiaia e sabbia autorizzati in deroga dell'articolo 44, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 44/1982.